

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CREMA EPER LA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA, DEGLI SPOGLIATOI E DELLE ATTREZZATURE INSERITI NELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "R. OLMI"

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Crema affida alla Associazione, in regime di sperimentazione, la gestione e l'uso del seguente immobile e delle seguenti strutture:

- a) AREA catastalmente identificata al Fg. 43.di Crema, mappali 169 e 1331 (Allegato A) destinata a centro sportivo di atletica leggera dell'impianto denominato "Renato Olmi" nella quale è stata realizzata una pista d'atletica a n. 6 corsie delle seguenti caratteristiche:

- SVILUPPO PISTA (alla corda) = mt 400,00;
- NUMERO DELLE CORSIE = 6;
- RAGGIO DELLA PISTA (al cordolo) = 39,70;
- PERCORSO SIEPI = interno;
- PEDANE SALTO LUNGO E TRIPLO ;
- PEDANA SALTO IN ALTO = una;
- PEDANA LANCIO DEL GIAVELLOTTO = una;
- PEDANA SALTO CON L'ASTA = una monodirezionale;
- PEDANA LANCIO DEL PESO = una;
- PEDANA LANCIO DEL DISCO – MARTELLO = una;
- SUPERFICIE PISTA = mq 3.500,00;
- SUPERFICIE PEDANE = mq 1.500,00;

CARATTERISTICHE DEL MANTO - Manto sintetico colato, semi drenante, bicolore nello spessore a finitura spruzzata di cui al punto 06 della tabella III.2 circolare impianti FIDAL al 2015 "Norme per la realizzazione di impianti di atletica leggera".

IMPIANTO IRRIGAZIONE - Impianto di irrigazione automatico dotato di irrigatori ("Rain Bird 5004") dinamici a turbina (attacco 3/4"), distribuiti in modo uniforme nell'area a verde interna all'anello della pista di atletica, regolato da apposita centralina alimentata da linea elettrica interna alla pista di atletica.

- b) **TRIBUNA PREFABBRICATA** (ditta CETA SPA) - tribuna prefabbricata (Allegato B) classe 2M5/0, lunghezza ca 7,875m, profondità ca 3,7 m, 69 posti a sedere su 5 file di panchette, n.1 scala di smistamento di larghezza 1,575 m, sponde di protezione laterali e parapetti zincati a caldo, accesso tribuna solo dal basso, struttura portante in acciaio zincato a caldo, piani di calpestio in

acciaio antisdrucchio zincato a caldo, alzata del gradone completamente tamponata con fermapièdi in lamiera zincata, gradini delle scale in acciaio antisdrucchio zincato a caldo con inserto in polistirolo riciclato colore giallo, piani di seduta (panchette) in acciaio zincato a caldo con inserti in polistirolo riciclato colore blu. La tribuna è conforme al D.M. 18/03/1996 e alla normativa vigente in materia.

c) SPOGLIATOI PREFABBRICATI -

Monoblocco uso SPOGLIATOIO, (Allegato C) con struttura presso piegata sp.15/10, saldata in continuo, verniciata RAL 6005, fondo anticorrosivo. Dimensioni basamento: n. 3 pezzi 593x243 cm; Dimensioni al tetto: n. 3 600x250 cm; H interna 270 cm – H esterna 300 cm; Totale superficie mq 45; Pannello parete sp.50 mm – poliuretano; 1 lato lamiera esterna micro nervata RAL 9002; 1 lato lamiera interna micro nervata RAL 9002; Pannello tetto sp.50 mm – poliuretano; 1 lato lamiera esterna 5 greche RAL 9002; 1 lato lamiera interna micro nervata RAL 9002; basamento alta portanza, con struttura in tubolare zincato, rivestita con lamiere grecate, rivestite con pannello parete sp. 50 mm, rivestito con legno idro V100 sp. 18 mm, rivestito con pvc antiscivolo standard.

Serramenti in alluminio RAL 9010, vetro camera 4/9/4 stampato: N. 2 porte di ingresso mezzo vetro a un'anta, complete di barre antintrusione, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 100x210 h esterna cm. - n. 2 porte cieche tutto pannello a un'anta, con maniglia e serratura standard, con dimensioni 80x210 h esterna cm; N.2 porte cieche tutto pannello a un'anta, con maniglione interno per disabili e serratura standard, con dimensioni 100x210 h esterna cm; N.6 finestrini bagno con apertura vasistas, completi di barre antintrusione esterne, con dimensioni 100x50 h esterna cm;

Impianto elettrico standard 220V norma CEE, con tubo PVC bianco a vista, compreso di : N.1 quadro elettrico generale; N.1 differenziale generale; N.1 differenziale prese; N.1 differenziale luci; N.1 differenziale boiler elettrici; N.1 differenziale CDZ spogliatoio; N.6 interruttori; N.8 prese; N.6 plafoniere 2x36W; N.2 plafoniere tonde 60 W; N.2 lampade di emergenza; N.2 condizionatori dual split inverter BTU 9000;

impianto idraulico interno con tubo MEPLA a vista, compreso di: N. 2 wc in ceramica per disabili + cassetta esterna; N. 2 maniglioni portarotolo; N. 2 lavabo in ceramica per disabili + N. 2 mix; N. 2 maniglioni angolari; N.2 docce a filo pavimento + mix + soffione; N. 2 boiler elettrici acqua calda 100 litri;

Arredamento interno completo di: N. 2 pance da spogliatoio con dimensioni L=1500 mm; N.4 pance da spogliatoio con dimensioni L=2000 mm.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive, sociali e ricreative.

Con l'affidamento si intende:

- favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria aggregativa e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

ARTICOLO 3 – USO DELL'IMPIANTO

L'Impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente a fini sportivi e in modo particolare per attività sportiva di atletica leggera.

Il Comune e l'Associazione, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, stilano un Piano Coordinato di Utilizzo, (Allegato D) parte integrante della presente convenzione.

Detto piano declinerà l'utilizzo dell'impianto sia per le società sia per i singoli cittadini sui seguenti aspetti:

- orari di apertura
- modalità d'accesso

Il Piano Coordinato di Utilizzo potrà essere rivisto su base annuale.

Il Concessionario predisporrà entro il mese di luglio, concordandolo con il Comune e mediante l'applicativo informatico in uso, il piano di utilizzo settimanale dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva (da aggiornare costantemente in base agli effettivi utilizzi) e l'orario d'apertura al pubblico dell'impianto

Nel caso in cui non vi fossero richieste di altre società sportive, le ore potranno essere utilizzate dal Concessionario.

Il Concessionario dovrà predisporre, in accordo con il Comune, apposite norme d'uso dell'impianto, con modalità, responsabilità e prescrizioni d'accesso e uso dell'impianto, da esporre in modo visibile all'utenza.

Il Concessionario deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando che lo stesso sia svolto secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto ed all'esercizio delle attività svolte nel medesimo.

Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto ed a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni.

Restano in capo al Comune la programmazione dell'utilizzo dell'impianto nonché le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all'interno dell'impianto.

ARTICOLO 4 – GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI CREMA PER PROPRIE ATTIVITÀ/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITÀ

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 15 (quindici) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni/società/istituzioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il gestore dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso e gestione dell'impianto avrà la durata di anni 5 (cinque) dalla firma della presente convenzione con termine entro il 31.12.2030. Il gestore è tenuto a continuare nell'attività di conduzione dell'impianto fino al termine della stagione sportiva (31.07.2031).

A semplice richiesta del comune, alla scadenza del presente atto o nei casi previsti dal successivo art. 18 il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per le opere di risanamento o miglioria, né per altre cause inerenti la gestione dell'impianto

ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare l'impianto sportivo "R. Olmi" nei limiti del Piano Coordinato d'Utilizzo parte integrante della presente convenzione, di cui al precedente art. 2.

L'Associazione inoltre dovrà:

1. provvedere direttamente all'apertura, custodia e chiusura dell'impianto, alla manutenzione ordinaria degli spogliatoi prefabbricati nonché di tutti gli impianti logistici e alle attrezzature sportive attinenti;
2. garantire la presenza, negli orari di apertura, di personale incaricato alla custodia e cura dell'impianto e in grado di gestire le procedure di accesso da parte di fruitori sia singoli sia organizzati in società/associazioni sportive o Istituzioni Scolastiche;

3. provvedere alla costante pulizia e alla manutenzione ordinaria della pista di atletica e degli spazi annessi seguendo le indicazioni date dalla ditta costruttrice e rese note dal Comune (Allegato E);
4. provvedere alla gestione, cura e manutenzione/sostituzione di tutte le attrezzature sportive presenti presso l'impianto sportivo;
5. provvedere alla manutenzione ordinaria del verde dell'area verde interna alla pista e di quella esterna alla stessa pista, nonché a quella straordinaria includente gli interventi di diserbo;
6. provvedere a propria cura e spese all'omologazione del campo da gara, se necessario. Copia dell'omologa dovrà essere trasmessa con sollecitudine all'Ufficio Sport del Comune;
7. provvedere alle spese per le utenze riferite all'impianto sportivo.

L'assunzione dell'onere relativo alle utenze da parte del Concessionario avverrà mediante voltura dei contratti in vigore;

8. provvedere alle procedure di gestione dell'accesso dei fruitori dell'impianto, secondo quanto previsto dal Piano Coordinato di Utilizzo, compreso il pagamento delle cifre dovute dai singoli cittadini;
9. dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in merito alla gestione di impianti sportivi e per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione;
10. depositare presso il Comune - Ufficio Contratti - entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente atto, copia delle polizze assicurative di cui all'art. 6, par. 22;
11. far pervenire con congruo anticipo al Comune qualsiasi proposta di intervento e/o modifica organizzativa per migliorare la fruizione dell'impianto. L'effettuazione degli interventi dovrà essere sempre e comunque preventivamente autorizzata in forma scritta dal Comune;
12. presentare, entro il mese di Luglio di ogni anno, la programmazione dell'utilizzo dell'impianto per l'anno sportivo successivo, con obbligo di messa a disposizione anche ad Istituzioni Scolastiche, nei giorni e negli orari stabiliti come da comunicazioni del comune, altre associazioni (con particolare riferimento a quelle che operano nell'ambito della disabilità e dell'inclusione sociale) e società sportive, al fine di garantire l'uso pubblico dell'impianto;
13. presentare, entro il mese di Agosto di ogni anno, una relazione rendicontativa comprendente:
 - bilancio di previsione;
 - bilancio consuntivo;
 - relazione sulle attività svolte;
 - prospetto riepilogativo delle spese sostenute (corredato da copia dei giustificativi di spesa);
 - prospetto riepilogativo dell'utilizzo dell'impianto sportivo (giorni e orari);
 - prospetto rendicontativo delle cifre introitate per l'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi;

- prospetto dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno;
 - prospetto dei lavori di manutenzione programmati da effettuarsi nell'esercizio successivo
12. segnalare immediatamente al Comune – Ufficio Sport – ogni situazione ritenuta non conforme alle disposizioni contenute nella presente convenzione, nonché eventuali danni rilevati, siano essi causati da terzi individuati o ignoti;
13. attivare tutte le strategie e le modalità operative per far rispettare la piena applicazione del Piano Coordinato di Utilizzo di cui all'Art. 2
14. segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
15. garantire l'uso della struttura sportiva alle istituzioni scolastiche;
16. prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nell'impianto nel corso dell'anno;
17. attenersi al piano di utilizzo concordato con il Comune per ogni stagione sportiva, considerando responsabilità a carico dei temporanei utilizzatori;
18. garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto;
19. collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
20. Definire obbligatoriamente in accordo con il Comune di Crema l'accesso all'impianto a prezzi concordati e calmierati per gli Enti del Terzo Settore che richiedano la possibilità di utilizzare l'impianto per attività educative, aggregative e di inclusione sociale rivolte a minori svantaggiati e a rischio di esclusione;
21. osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
22. dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in merito alla gestione di impianti sportivi e per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione o che si svolgeranno all'interno dell'impianto sportivo oggetto di convenzione;
23. contrarre prima della consegna dell'impianto, con onere a proprio carico, polizze di assicurazioni a garanzia di tutti beni mobili ed immobili oggetto della presente concessione e per infortuni e rischi a favore di tutti i frequentanti ed utenti e responsabilità civile verso terzi e prestatori di

lavoro a copertura dei rischi ed eventuali danni derivanti dall'attività svolta nei confronti di terzi, incluso il Comune con un massimale minimo non inferiore a € 1.500.000,00.

Copia delle suddette polizze dovranno essere depositate presso il Servizio Contratti prima della stipula del presente atto;

24. dare seguito, secondo un crono programma annuale vincolante da approvare da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, al progetto di migliorie proposto per il bando di gara e al progetto di manutenzione ordinaria.

Eventuali interventi edilizi nei locali sopradescritti che modifichino lo stato di fatto dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.

Qualsiasi proposta di intervento e/o cambio di destinazione d'uso per finalità organizzative o per migliorare la fruizione dei locali dovranno pervenire con congruo anticipo all'Ufficio Tecnico Comunale. Gli interventi di sistemazione e le eventuali nuove destinazioni d'uso dei locali sopraindicati dovranno comunque essere pertinenti alle finalità sportive dell'impianto sportivo e preventivamente autorizzati dai competenti settori del Comune.

Il concessionario si impegna inoltre a consegnare, al termine del presente contratto, dettagliata relazione di fine gestione riportante lo stato di fatto dell'impianto sportivo;

ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune.

Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario e il Comune promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato Decreto, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;

- b) adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm, ove ricadenti;
- c) comunicare al Comune il nominativo del Referente per la sicurezza preposto RSPP;
- d) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;

- e) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza – ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico;
- f) provvedere alla dotazione del materiale e delle attrezzature sanitarie previste per il primo soccorso e alla loro tenuta in perfetta efficienza, compreso il DAE

ARTICOLO 8: TARIFFE

Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sono definite dal Consiglio Comunale.

L’applicazione delle tariffe per società/associazioni sportive o altri enti/istituzioni è curata dal Comune mentre, la riscossione delle tariffe a singoli cittadini/utilizzatori è demandata alla competenza dell’Associazione.

Si richiamano qui in particolare i commi 19 e 20 dell’art. 6 (oneri a carico del concessionario)

ARTICOLO 9 – VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Il valore economico della concessione in questione si fonda sull’utilizzo gratuito dell’immobile oggetto della concessione, oltre agli oneri di gestione dell’impianto per attività di guardiania, pulizia/sanificazione, manutenzioni e spese per utenze. Il valore economico della concessione viene dunque stimato per una somma pari ad almeno € 102.000,00 per l’intera durata della concessione (€ 20.400,00 annui)

ARTICOLO 10 – RENDICONTO

Il Concessionario è tenuto a trasmettere annualmente al Comune, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a mezzo pec:

- a) rendiconto di gestione dell’impianto in concessione che dovrà comprendere le spese sostenute per l’impianto (personale, manutenzione, custodia, pulizie, utenze, ecc..) e le somme incassate;
- b) una relazione che illustri l’andamento della gestione dell’impianto nell’esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, le modalità organizzative gestionali dell’impianto, le attività sportive-ricreative realizzate, iniziative varie, manifestazioni effettuate, l’utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.

ARTICOLO 11 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria .In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso al Concessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità.

Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al Concessionario.

- b) il riconoscimento all'Associazione, come concorso spese per gli oneri sostenuti per la conduzione, la custodia e le procedure di gestione dell'accesso dei fruitori dell'impianto secondo quanto previsto dal Piano Coordinato di Utilizzo, nonché per la pulizia, la manutenzione ordinaria della pista secondo le indicazioni date dalla ditta costruttrice e le utenze, un contributo annuo per la gestione di € 28.300,00 (IVA compresa). Tale budget sarà erogato, a fronte della presentazione di idonea documentazione fiscale, con le seguenti modalità:

- una prima rata pari ad € 16.980,00 IVA compresa entro il mese di settembre di ogni anno (60%)
- il saldo pari ad € 11.320,00 IVA compresa (40%) entro il mese di ottobre di ogni anno, esclusivamente a seguito di presentazione di idonea relazione, di cui all'art. 6 c. 10.2

Al termine di ogni anno l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridefinire, congiuntamente all'Associazione, la quota da versarsi a saldo del contributo sulla base delle tariffe d'accesso introitate e rendicontate secondo quanto stabilito dall'art. 3 c. 12.

- c) la programmazione dell'utilizzo dell'impianto da parte delle società sportive e delle Istituzioni Scolastiche, concordando modalità e tempi con l'Associazione secondo quanto definito dal Piano Coordinato di Utilizzo di cui all'art. 2
- d) la fornitura all'Associazione dei tesserini di riconoscimento da rilasciare ai cittadini interessati ad accedere all'impianto sportivo.

ARTICOLO 12 – SUB CONCESSIONE

È vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della concessione dell'impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia. La superficie disponibile per la pubblicità potrà essere utilizzata nella misura massimo del 70%, il restante 30% dovrà essere lasciato a disposizione di altri fruitori dell'impianto sportivo.

Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esiste. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

È obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziative promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art.11, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio della pubblicità commerciale, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023.

Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 14– MODIFICHE ALL'IMPIANTO

È vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese.

Alla riconsegna dell'impianto il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ARTICOLO 15 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione. A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati – comunque non inferiori a € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) per sinistro – per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

ARTICOLO 17 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale pari ad euro _____ che sarà svincolata secondo quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione avrà diritto di valersi della cauzione come sopra prestata e il contraente dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefisso qualora il Comune abbia dovuto procedere alla sua escusione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Il concessionario potrà rivalersi sulle società sportive che utilizzino l'impianto in caso di danni all'impianto causati da società terze.

ARTICOLO 18 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITÀ

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Crema potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata da trasmettere a mezzo pec.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- b) la violazione dell'obblighi previsti all'art. 6;
- c) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione di cui all'art. 12;
- d) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- e) la violazione del divieto di utilizzare l'impianto per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- f) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti.
- g) Mancato assolvimento di oneri legati a rateizzazione per eventuali debiti pregressi del concessionario.

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei, da comunicarsi tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, per gravi e giustificati motivi).

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 1.500,00 (miljecinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

ARTICOLO 19 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ferma restando la piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, si prevedono almeno 3 sopralluoghi di controllo all'anno.

I controlli saranno di due tipi:

- tecnico, sulla manutenzione ordinaria e sulle migliorie proposte in sede di gara in tutti i locali e degli impianti;
- gestionale, sul regolare funzionamento dell'impianto (orari di apertura e chiusura, garanzia accesso a più utenti, ecc...).

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 20 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell’impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Apposito verbale verrà redatto alla consegna dell’impianto e alla riconsegna al termine della concessione.

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Crema gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Il Concessionario si impegna ad introdurre, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, apposita clausola con cui assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010.

La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 22 – MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Le parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative alla gestione della presente convenzione adottando i seguenti riferimenti:

- Per il Comune: protocollo@comunecrema.telecompost.it
- Per:

Le parti si impegnano a comunicare – stesse modalità- ogni variazione nei riferimenti

Le reciproche contestazioni sono effettuate con le succitate modalità.

ARTICOLO 23– DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni amministrative in uso e di pubblico servizio.

Agli effetti della presente concessione il concessionario dichiara che il proprio domicilio presso il quale effettuare tutte le comunicazioni che riguardano la presente concessione e fino al termine di tutti i rapporti contrattuali, è: Crema – Piazza Duomo, 25.

Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente concessione è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cremona.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente concessione per bolli, registrazioni, copie, ecc. nonché le spese di bollo e di registro occorrenti nella gestione dell'appalto, sono a carico del concessionario.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

In caso di situazioni eccezionali che dovessero determinare un significativo incremento delle spese energetiche comprovate dai rendiconti annuali , il Concedente potrà valutare la concertazione con il Concessionario di una parziale rideterminazione del contributo annuo.